

AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti

di Debora Reverberi



Tra le misure disposte dal Governo per fronteggiare **gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** le seguenti due esplicano i loro effetti sullo strumento agevolativo c.d. "Nuova Sabatini", di cui all'[articolo 2 D.L. 69/2013](#):

- **la sospensione sino al 30.09.2020 dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese**, ai sensi dell'[articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia);
- **la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020** nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, ai sensi [dell'articolo 103 D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia), in combinato disposto con l'[articolo 37 D.L. 23/2020](#) (c.d. Decreto Liquidità).

In considerazione delle difficoltà oggettive riscontrate dalle imprese nel rispetto del termine di realizzazione dell'investimento pianificato, sia per carenza di liquidità, sia per ritardi dei fornitori, **il Mise ha disposto con la circolare direttoriale n. 127757 del 29.04.2020 una proroga di 6 mesi a favore delle imprese beneficiarie.**

La proroga di 6 mesi riguarda le seguenti scadenze:

- **il termine per la conclusione degli investimenti pianificati**, ordinariamente fissato in 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- **il termine per la trasmissione al Mise della dichiarazione di ultimazione investimento (DUI)**, ordinariamente fissato in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento;
- **il termine per la trasmissione al Mise della richiesta unica di erogazione (RU)**, ordinariamente fissato in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento.

La proroga è riconosciuta esclusivamente alle operazioni agevolate per le quali si verifichi la seguente situazione: **il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti**, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento, **includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini** dei procedimenti amministrativi, compreso tra il **23.02.2020 e il 15.05.2020**.

La proroga di 6 mesi dei termini sopra indicati è concessa d'ufficio, non rendendosi necessario l'invio di una specifica autorizzazione al Mise ai fini dell'ottenimento.

È fatta salva la **facoltà** per le imprese beneficiarie **di perfezionare l'investimento prima della proroga**.

La seconda parte della circolare direttoriale Mise n. 127757 del 29.04.2020 è dedicata a chiarire **gli effetti della sospensione ex lege dei termini nei procedimenti amministrativi**, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, **sui seguenti termini procedurali** previsti nell'ambito della Nuova Sabatini:

- **stipula del contratto di finanziamento;**
- **trasmissione della DUI;**
- **trasmissione della RU.**

Per quanto concerne la **stipula del contratto di finanziamento con la banca o con l'intermediario finanziario** l'articolo 9, comma 2, D.M. 25.01.2016 dispone un **termine ordinario pari all'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni**, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

Per effetto della sospensione dei termini amministrativi di cui al Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità, il **termine di stipula dei contratti di finanziamento agevolati differisce a seconda della data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione**:

- **in caso di provvedimento di concessione adottato prima del 23.02.2020** e il cui termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all'interno del periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020, la decorrenza del termine ordinariamente previsto **si ricalcola sospendendo i giorni dal 23.02 e riprendendo dal 16.05;**
- **in caso di provvedimento di concessione adottato nel periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020** il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il **06.2020**.

Per quanto concerne il **termine di trasmissione della DUI**, ordinariamente previsto dall'**articolo 10, comma 1, D.M. 25.01.2016** in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento pena la revoca dell'agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l'impresa può beneficiare di una **proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per**

la trasmissione.

Analogamente, con riferimento al **termine di trasmissione della RU**, ordinariamente previsto dall'**articolo 10, comma 2, D.M. 25.01.2016** in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento pena la revoca dell'agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l'impresa può beneficiare di una **proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.**

Termine di stipula del contratto di finanziamento	D.M. 25.01.2016 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni	Sospensione termini amministrativi Provvedimento di concessione adottato ante 23.02.2020: Ricalcolo del termine con sospensione dei giorni decorrenti dal 23.02 alla scadenza originaria Esempio: Decreto adottato = 23.01.2020 Termine ordinario = 29.02.2020 Giorni decorrenti dal 23.02.2020 al 29.02.2020 = 7 Nuovo termine = 22.05.2020 (7 giorni dal 15.05.2020) Provvedimento di concessione adottato dal 23.02.2020 al 15.05.2020. Il nuovo termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il 30.06.2020.
Termine di trasmissione della DUI	60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento	Termine che ricade nel periodo di sospensione: Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione. Esempio: Termine ordinario= 24.04.2020 Giorni proroga = 62 Nuovo termine = 16.07.2020
Termine di trasmissione della RU	120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento	Termine che ricade nel periodo di sospensione: Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine

**ordinariamente previsto per la
trasmissione.**

Esempio:

Termine ordinario= 15.03.2020

Giorni proroga = 22

Nuovo termine = 06.06.2020